

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 del <u>02.11.2012</u>
--	--

OGGETTO: adozione nuovo schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.

L'anno duemiladodici, il giorno due, del mese di novembre, alle ore 14,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	X	
4 MICALIZIO GIUSEPPE	Assessore	X	
5 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni : _____

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 87 del 02/11/2012


sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

OGGETTO: adozione nuovo schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.

Proponente



Redigente



PREMESSO che:

→ con deliberazione di G. C. n. 06 del 25.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare uno schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per procedimenti giudiziari in cui è parte il Comune di Calatabiano, la quale è sottoscritta dal professionista incaricato e dal Sindaco, in ogni caso di conferimento di incarico fiduciario a legale per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari, e contiene le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Atteso che l'art. 9 del D .L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in L. n. 27 del 24 marzo 2012, testualmente dispone che:

"1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Omissis";

Visto il Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20.07.2012, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";



”
Ritenuto, in conformità all'innovazione introdotta nel nostro ordinamento giuridico, dover rivedere il vigente schema di convenzione, determinando i diritti e l'onorario del professionista avuto riguardo ai parametri di cui al succitato D.M. n. 140/12;

Visti:

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.;
- la L. R. n. 23/98;
- la L. R. n. 30/00;
- le circolari dell'A.EE. LL. nn. 2/99, 2/01, 15/02;

SI PROPONE

1. l'adozione, per i motivi di cui in premessa, del nuovo schema di convenzione – tipo, costituito da n. 10 articoli, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, che si allega in uno al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. dare mandato al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti.



**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE DI
FIDUCIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO**

TRA: _____

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____, nei locali del Comune di Calatabiano,

TRA

Il _____, nato a _____
(____), il _____, il quale interviene in quest'atto, in qualità di Sindaco ed in nome, conto ed interesse del Comune di Calatabiano, C.F.00462070871, di seguito denominato "Comune";

E


L'avv. _____, nato a _____
(____), il _____,
C.F. _____, con studio legale
in _____, via _____, n° _____, iscritto
all'Albo degli Avvocati, di seguito denominato "Professionista";

SI PREMETTE CHE:

→ con deliberazione di G.C. n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo schema - tipo di disciplinare, regolante i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista;

→ con deliberazione di G.C. n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito incarico legale al sopra individuato professionista, per rappresentare e difendere le ragioni di questo Ente nel giudizio tra:

_____;



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Calatabiano nella contro-versia che lo vede contrapposto a _____, e, pertanto, atto-re/ricorrente - convenuto/resistente dinanzi al _____.

2. L'incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Comune. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.

3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

4. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare comple-



ta ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.



1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.


6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3

(Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.



2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, nelle ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:

a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;


b. dati giudiziari, cioè quei dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 4

(Domiciliatario)

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.



Art. 5

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6

(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, disciplinante la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ultimo ha abolito le tariffe professionali.
2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di _____ euro, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquida-



zione, stabilito, per ciascuna fase, dalla tabella "A - avvocati" annessa al succitato decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione massima nella medesima prevista.

3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.

4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

La diminuzione massima di cui al precedente comma 2 non è applicata in caso di controversia di rilevante complessità. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:

- o **ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1);**
- o **non ricorre il caso di controversia di rilevante necessità (1).**

5. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.

6. **L'acconto** è stabilito in complessivi € _____ e viene pagato a seguito di presentazione di memoria prodotta in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.

E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal



totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

7. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 C.C. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

8. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali.

9. Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

10. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.



11. L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata da....., con sede in
....., **via**
....., **agenzia di**
....., **via**
....., n., **stipulata il, con scadenza al e massimale di euro.**

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):
- a. il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
 - b. i Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:
 - per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
 - per la tenuta della contabilità;
 - per la gestione degli incassi e pagamenti;
 - per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;



c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza ed, in generale, agli adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi contrattuali;

e. i Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:



- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

f. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telex o posta elettronica.

Art. 8

(Controversie)



1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Art. 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 – 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.


2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. 10 facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

IL SINDACO

IL PROFESSIONISTA

((1)barrare la voce che interessa)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:


IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li

02/11/2014



B. Belle





Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 02.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria